

STATUTO

aggiornato alla XXXVIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia

Dicembre 2007 – Palmi

GIOVANNI ALAMPI
SEGRETARIO GENERALE
ELSA ITALIA 2007/2008

TITOLO I

- DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO -

- ARTICOLO 1 -

1. E' costituita una associazione denominata "ELSA Italia". ELSA è l'acronimo di "The European Law Students' Association".
2. ELSA Italia è parte di ELSA International, di cui costituisce la Sezione italiana. Gli scopi di ELSA Italia sono conformi allo spirito ed allo Statuto di ELSA International.
3. ELSA Italia è un'associazione indipendente, educativa, apartitica, aconfessionale e priva di scopi di lucro.

- ARTICOLO 2 -

1. La sede legale di ELSA Italia è fissata a Roma.
2. E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale fissare una diversa sede amministrativa.

- ARTICOLO 3 -

1. ELSA Italia opera per la promozione a livello nazionale ed internazionale di rapporti di cooperazione imparziale ed indipendente nel campo della cultura giuridica fra studenti e laureati, da non più di cinque anni, in corsi di laurea di formazione giuridica.
2. Il limite suddetto può, qualora particolari esigenze lo richiedano, essere elevato fino a tre anni con delibera dell'assemblea dei soci della Sezione Locale.

- ARTICOLO 4 -

1. Le principali attività di ELSA Italia sono:

- a) stage di formazione giuridica e professionale in Italia e all'estero (STEP – Student Trainee Exchange Programme);
- b) colloqui di orientamento professionale;
- c) seminari e conferenze;
- d) incontri-scambio tra gruppi di studenti di diverse università, italiane o straniere;
- e) programmi di ricerca legale per studenti e laureati stranieri ed italiani interessati rispettivamente al diritto di un paese straniero associato (Legal Research Program);
- f) pubblicazioni periodiche.

2. Sono consentite attività diverse da quelle comprese nel comma 1 se previste da ELSA International o da decisione assembleare.

3. Tali iniziative potranno svolgersi in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto del principio di apoliticità e aconfessionalità ed in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

TITOLO II

- LE SEZIONI -

- ARTICOLO 5 -

1. Fanno parte di ELSA Italia le singole Sezioni Locali che siano divenute Sezioni Ordinarie per approvazione dell'Assemblea riunita in seduta Plenaria secondo il procedimento descritto nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
2. Partecipano all'attività dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto le singole Sezioni Locali che, pur non avendo ancora ottenuto lo status di cui al comma 1, siano divenute Sezioni in Prova.
3. Fanno altresì parte di ELSA Italia i singoli soci delle Sezioni Locali. L'acquisto, a qualunque titolo, della qualità di socio della Sezione Locale comporta automaticamente l'acquisto della qualità di socio ordinario di ELSA Italia e la soggezione al presente Statuto nazionale. Non può essere acquisita la qualità di socio di ELSA Italia indipendentemente dall'ammissione a socio di una Sezione Locale.

TITOLO IV

- GLI ORGANI SOCIALI -

- ARTICOLO 9 -

Sono organi sociali nazionali obbligatori:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) l'Organo Generale di Controllo (OR.GE.)

SEZIONE I L'ASSEMBLEA NAZIONALE

- ARTICOLO 10 -

Le Sezioni Locali Ordinarie e in Prova partecipano all'Assemblea Nazionale con le cariche elettive del proprio Consiglio Direttivo, delle quali fino a tre, delegate dallo stesso a votare nell'Assemblea riunita in sede plenaria.

- ARTICOLO 11 -

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando è presente almeno un terzo delle Sezioni Ordinarie ed in Prova.
2. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno due volte l'anno secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione

- ARTICOLO 12 -

1. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice salva diversa disposizione del presente Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione.
2. Ciascuna Sezione Locale ha diritto di esprimere tre voti nell'Assemblea riunita in sede plenaria.

- ARTICOLO 13 -

L'Assemblea Nazionale:

- a) annualmente elegge il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) elegge l'Organo Generale di Controllo;
- d) decide sulla linea di sviluppo dell'associazione, deliberando sui lavori delle commissioni.



- ARTICOLO 16 -

Il Consiglio Direttivo Nazionale è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione e del coordinamento delle attività di ELSA Italia.

- ARTICOLO 17 -

L'Assemblea Nazionale può revocare il mandato ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale per grave ed ingiustificato inadempimento degli obblighi posti a suo carico.

SEZIONE III

L'ORGANO GENERALE DI CONTROLLO

- ARTICOLO 18 -

1. L'Organo Generale di Controllo:
 - a) vigila sull'andamento finanziario dell'associazione
 - b) vigila sul rispetto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Sezioni Locali dello Statuto di ELSA International, delle decisioni dell' International Council Meeting, dello Statuto di ELSA Italia e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale
 - c) dirime le controversie insorte tra le Sezioni Locali e tra le Sezioni Locali ed il Consiglio Direttivo di ELSA Italia.
2. Ad ogni Assemblea Nazionale l'Organo Generale di Controllo presenta una relazione scritta sui risultati della propria attività.



TITOLO V

IL PATRIMONIO SOCIALE

- ARTICOLO 19 -

Il patrimonio di ELSA Italia è costituito da:

- a) quote versate dalle Sezioni, da destinarsi principalmente al pagamento della quota associativa ad ELSA International ed a coprire le spese di Ordinaria amministrazione;
- b) contributi che l'Associazione potrà ricevere da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

- ARTICOLO 20 -

Eventuali ricavi provenienti dalle attività svolte, in nessun caso, possono essere distribuiti tra gli associati. Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per le attività di cui all'Articolo 4 del presente Statuto.



TITOLO VI

- DISPOSIZIONI FINALI -

- ARTICOLO 21 -

1. Le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione sono immediatamente vincolanti per ciascuna Sezione Locale.
2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate solo previa delibera dell'Assemblea Nazionale.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate al Segretario Generale entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il loro obbligatorio inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea.
4. L'Assemblea Nazionale, a maggioranza dei due terzi, accoglie le proposte di modifica presentate dalle Sezioni Locali o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

- ARTICOLO 22 -

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con il voto dei 2/3 delle Sezioni Ordinarie ed in Prova.
2. Con la medesima decisione si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale ad Associazioni con finalità analoghe.

- ARTICOLO 23 -

Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto, si rimanda al Regolamento di Attuazione.